



COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI¹

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs.n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa gli intermediari:

- (a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso e sulle forme di tutela del contraente;
- (b) consegnano al contraente nota sintetica illustrativa delle caratteristiche della copertura assicurativa;
- (c) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- (d) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - (i) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - (ii) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto (i);
 - (iii) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

¹ In caso di polizza collettiva o convenzione quadro per Contraente deve intendersi altresì l'Aderente alla stessa polizza

DICHIARAZIONE SUI DATI ESSENZIALI DELL'INTERMEDIARIO

AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente² il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- (a) _____, addetto di Compass S.p.A.;
- (b) Compass S.p.A. con sede in Foro Buonaparte, 10 - 20121 Milano, iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 5/10/2007 numero D000203141 sezione D;
- (c) Telefono: 02 / 721321; indirizzo internet: www.compassonline.it;
- (d) Imprese Assicuratrici di cui sono offerti i prodotti:
- Cardif Assicurazioni S.p.A, Cardif Assurances Risques Divers S.A.;
 - Europ Assistance S.p.A.;
 - Alico Italia S.p.A. e Chartis Europe S.A..

Si segnala che l'ISVAP è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it) alla sezione D.

PARTE II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Compass S.p.A. informa che i premi a lei pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese assicuratrici, se regolati per il proprio tramite, costituiscono patrimonio autonomo e separato.

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente alle Imprese Assicuratrici sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti; qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte delle Imprese Assicuratrici entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo.

² In caso di polizza collettiva o convenzione quadro per Contraente deve intendersi altresì l'Aderente alla stessa polizza